L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 dispone che: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".

Il successivo comma 5, medesimo decreto, dispone altresì che: "La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".

Il comma 8, infine, dispone che: "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998".

Da quanto sopra consegue che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente.

Per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi), sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.

Quei prodotti alimentari, invece, lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola (ad esempio il gelato prodotto con il latte di propria produzione anche se lavorato da terzi) sono considerati prodotti provenienti dai propri fondi.

Per rendere più esplicito il concetto di misura non prevalente occorre, quindi, fare riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi: tale ammontare deve sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi, fino al limite massimo, comunque, dei limiti di importo fissati dalla disposizione in discorso per le diverse tipologie di imprese agricole, dal citato comma 8.

E' indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Stante, comunque, l'argomento in questione, la presente nota ed il relativo quesito sono inviati al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.